

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 10 COSTITUZIONE - COMMENTO

La Repubblica Italiana è aperta alla comunità internazionale perché:

- **aderisce alle consuetudini internazionali** vigenti tra tutti gli Stati al fine di tutelare la pace, la giustizia, il rispetto dei diritti umani , che nella nostra Costituzione sono riconosciuti e *tutelati nell'art. 2*.
- **accoglie lo straniero** al quale sia negato, nel paese di origine, l'esercizio dei diritti umani inviolabili, riconoscendogli il **diritto di asilo**, cioè il diritto di soggiornare nel territorio italiano alle condizioni stabilite dalla legge.
- **Rifiuta l'estradizione dello straniero per reati politici** commessi nel suo paese per opporsi ad un regime non democratico.
- **Consente invece l'estradizione** di chi ha commesso il reato di genocidio, in quanto crimine contro l'umanità